



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 139 del 09/06/2021 – 06/07/2021 Udienza pubblica dell'8/06/2021
Massima: 1	<p>Titolo Demanio marittimo - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modifica della durata delle concessioni del demanio marittimo - Illegittimità</p> <p>Testo E' dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico) in riferimento all'art.117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. L'articolo impugnato prevede, al comma 1, che la validità delle concessioni con finalità turistico-ricreativa e sportiva, diportistica e attività cantieristiche connesse, nonché con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna, in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, sia estesa, a domanda dei concessionari, fino al 31 dicembre 2033. Il comma 2 prevede poi che la «durata degli atti concessori» sia prorogata fino al termine del procedimento di cui al comma 1, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata. Il ricorrente, pur riconoscendo come la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sia titolare di competenze legislative primarie in materia di ittica, pesca e turismo, nonché delle competenze amministrative sul demanio marittimo, lacuale e fluviale, osserva, però, come il censurato art. 2 – introducendo una proroga delle concessioni in essere sino al 2033 - non consenta di organizzare procedure di selezione per l'accesso di nuovi operatori e, di conseguenza, limita la concorrenza tra imprese, incidendo così in una materia riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale, ovvero "Tutela della Concorrenza". Pertanto, l'afferenza a tale materia della disciplina censurata, esclude che la Regione possa rivendicare qualsiasi propria competenza statutaria, comportando l'illegittimità della norma in questione.</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18/05/2020, n. 8.</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art.117, secondo comma, lettera e).</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 11, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023); Art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018 e successive modifiche; Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10/2017.</p>
--------------	--

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Bologna

